



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 2/2023 R.G. P.U., sulla domanda presentata, con l'ausilio dell'Avv. Lara MUTASCIO, in qualità di Gestore della Crisi, da:

██████████, nato a ██████████ e residente ivi, alla Via Difesa, n. 4, rapp.to e difeso, giusta procura presentata nel fascicolo telematico, dall'Avv. Antonio LONARDO, nel cui studio è elett.te dom.to;

RICORRENTE

avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. ██████████ ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, allegando alla domanda le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'inventario dei beni, l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la dichiarazione di inesistenza di atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, lo stato di famiglia, l'elenco delle spese necessarie al mantenimento suo e della famiglia (nella specie, peraltro, composta dal solo ricorrente).
2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, *ex art. 27 CCII*, giacché il ricorrente risiede a Pietrelcina, e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
3. Non pendono domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
4. L'istanza è stata presentata dal ricorrente, col patrocinio di difensore e con l'assistenza del nominato gestore della crisi, come si evince dal ricorso e dalla relazione.



5. L'OCC, come si dichiara nella relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.

6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, analizzando altresì la situazione economica patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.

Il gestore versava in atti, poi, un'ulteriore relazione, integrativa della precedente.

7. Il Giudice designato emetteva una pronuncia inibitoria delle azioni esecutive e cautelari individuali: tale decisione rimane assorbita dalla presente sentenza.

8. La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

I debiti, almeno in parte, risalgono ad epoca, nella quale il [REDACTED] svolgeva attività (come si legge nei rogiti allegati) di agente di viaggi ed agente di commercio: e venivano contratti, come si legge nelle deduzioni difensive, anche in funzione di quelle medesime attività.

Deve reputarsi, tuttavia, che il ricorrente possa essere ammesso alla procedura, in quanto:

- tale attività è cessata, quanto meno, dal 2014, allorché il [REDACTED] assumeva la qualità di socio ed amministratore di una società a responsabilità limitata semplificata: come tale, il ricorrente non è passibile di liquidazione giudiziale, non svolgendo attività d'impresa (se tale fosse la precedente) da quasi un decennio,
- il requisito subiettivo dell'ammissione alla liquidazione controllata è ampio, e comprende le figure del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore;
- la procedura della liquidazione controllata assicura pari tutela dei diritti ai creditori, e si svolge a cura di un organo nominato dall'Autorità Giudiziaria.

Quanto al sovraindebitamento, esso, in particolare, si evince dal quadro seguente dei redditi e beni, della spesa media e dei debiti:

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	247.050,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	247.050,00
Valore immobile prima casa	0,00



Valore patrimonio al netto della prima casa

247.050,00

Il Debitore, inoltre, è titolare dei seguenti ulteriori beni immobili:Fabbricato riportato in NCEU foglio 13 particella 430 sub. 1; fabbricato al foglio 19 particella 344 sub. 6., come da sentenza di divisione del Tribunale di Benevento - n. 1255/2020 pubbl. il 18.09.2020 RG n. 2143/2013, espletata nell'ambito della ProceduraEsecutiva Immobiliare n. 236/2004 attualmente pendente innanzi alla Dott.ssa Valeria ProtanoSuccessivamente e cioè in data 25 ottobre 2020 a seguito della morte della di lui madre, [REDACTED] il [REDACTED] diventa erede nella misura di $\frac{1}{2}$ del 50% della quota di eredità della predetta sui beni siti in Pietrelcina e censiti rispettivamente, al Catasto Fabbricati al foglio 13 particella 430 sub.6, al Catasto Terreni al foglio 6 particella 32,33,42, al foglio 7 particella 71,77,86,88,349, al foglio 13 particella 2, 101,106.Tali beni, come detto sopra, oggetto della predetta Procedura Esecutiva Immobiliare, sono messi a disposizione della presente procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14:[REDACTED] è titolare, inoltre, di quote societarie pari al 49% della [REDACTED] società in cui ricopre la funzione di Amministratore Unico.

Tabella 5: Dati Redditali anno 2022

Dati redditali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	420,00
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	0,00
A) Totale Reddito Mensile	420,00

Tabella 6: Spese medie mensili anno 2022

Spese personali	
B) Totale Spese Mensili	420,00



Debito	Creditore	Debito residuo
Credito cambiario Chirografario (Chirografario)	1 [REDACTED]	1.000,00
Mutuo chirografario del 31/03/2003 (Chirografario)	2 [REDACTED]	68.433,27
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	3 [REDACTED]	3.647,80
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	[REDACTED]	4.577,36
Condanne Spese lite (Chirografario)	4 [REDACTED]	3.000,00
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	[REDACTED]	2.500,00
Condanne Spese lite (Chirografario)	8 [REDACTED]	8.255,16
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	9 [REDACTED]	88.111,16
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	10 - [REDACTED]	633.269,76
Fin. Credito al consumo del 03/04/2000 (Chirografario)	11 [REDACTED]	267.606,18

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	12 [REDACTED]	4.415,36
Canone di Locazione (Chirografario)	13 [REDACTED]	16.316,12
Credito cambiario Chirografario (Chirografario)	[REDACTED]	10.800,00
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	15 [REDACTED]	4.235,40
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	16 [REDACTED]	201.117,52
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	17 [REDACTED]	124.977,46
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	18 [REDACTED]	6.000,00

9. Il ricorrente deve provvedere alle spese del proprio mantenimento personale: può concordarsi, allora, allo stato, che possa disporre, ai sensi dell'art. 268, co. 4, CCII, della somma mensile di euro 420,00 (cifra coerente con i dati ISTAT), mentre gli eventuali redditi ulteriori (che superino le esigenze del mantenimento personale), e beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.



P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] e residente ivi, alla Via Difesa, n. 4 [REDACTED];
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nel sito *web* del Tribunale di Benevento, e nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page), per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art.* 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;



- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 420,00, per il mantenimento suo, sulla scorta delle spese indicate come necessarie per il proprio sostentamento: i possibili redditi ulteriori (ove eccedano le necessità del mantenimento), oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 15 Marzo 2023

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE

